

Definizione di “Familiare fiscalmente a carico”

Per l'individuazione dei familiari fiscalmente a carico dell'iscritto si fa riferimento alla normativa di cui all'art.12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22/12/1986 n. 917) e successive modificazioni e/o integrazioni.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente il familiare è considerato a carico qualora non disponga di un reddito superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Sono esclusi dal computo del predetto limite alcuni redditi esenti, fra i quali pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili.

Sono comprese nel computo del limite l'eventuale rendita dell'abitazione principale, nonché le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni e quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Allo stato, quindi, possono essere considerati a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito;
- altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente iscritto al Fondo o che ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
 - i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).